

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SAMARITANI, LI VIGNI, ALBANI, BONAZZI, COLOMBI, PIVA, DI PRISCO, CHIAROMONTE, COMPAGNONI, PIRASTU, STEFANELLI, BORSARI, AIMONI, BONATTI, CIPOLLA, PEGORARO, FARNETI Ariella, GUANTI, MASCIALE, PELLICANO', BERA, FILIPPA, GIANQUINTO, VIGNOLO, MAMMUCARI, FUSI, ORLANDI, PETRONE, ADAMOLI, MAGNO, DI VITTORIO BERTI Baldina, DEL PACE, POERIO, CUCCU, FABRETTI e TOMASUCCI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 DICEMBRE 1968

Esproprio e trasferimento di proprietà dell'industria monopolistica dello zucchero

ONOREVOLI SENATORI.

1. — Il disegno di legge, che presentiamo alla vostra considerazione, dispone l'esproprio delle imprese monopolistiche, che esercitano la trasformazione della bietola per la produzione dello zucchero e le attività connesse, e il loro trasferimento allo Stato per essere concesse in proprietà agli enti di sviluppo agricolo o a cooperative di produttori, che ne facciano richiesta, alle quali comunque ne va affidata la gestione.

Questa richiesta viene avanzata da tempo, ma più recentemente da un vasto e vigoroso movimento di lotta antimonopolistica, che si propone la ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero in senso pubblico.

Il detonatore, che ha provocato l'improvviso insorgere del movimento, è stato l'annuncio dell'Eridania di voler procedere al licenziamento di 410 propri dipendenti e

al trasferimento di altri 132 per realizzare un piano di riorganizzazione produttiva, deciso unilateralmente dalla società, senza consultare gli organi pubblici, i sindacati dei lavoratori e le associazioni dei produttori di bietole e senza discutere le implicazioni di tale piano in riferimento alla sua compatibilità con gli obiettivi generali del programma di sviluppo economico e con quelli articolati regionalmente dai CRPE, nonché con gli orientamenti degli investimenti pubblici nel settore.

Nel recente passato l'Eridania e le altre società saccarifere, in relazione all'introduzione di alcune innovazioni tecnologiche, avevano proceduto a licenziamenti e trasferimenti di maestranze, a chiusure di stabilimenti inadeguati e superati, però giammai la contestazione e il movimento, che vede schierati sindacati, loro confederazioni, associazioni di produttori, forze politiche —

comprendenti PCI, PSIUP, PSI, PRI, DC e indipendenti di sinistra, che hanno promosso nei Consigli comunali le deliberazioni di requisizione degli stabilimenti, già occupati dagli operai — avevano assunto le attuali caratteristiche e si erano imposti con tanta forza all'attenzione dell'opinione pubblica nazionale.

È apparso chiaro che licenziamenti, trasferimenti e chiusure di stabilimenti hanno una matrice nella politica agraria della CEE e, particolarmente, sono conseguenza diretta del regolamento comunitario, che, fissando il contingentamento della produzione, ha imposto al nostro Paese il ridimensionamento della coltivazione della bietola, ha reso completamente arbitra l'industria di trasformazione di assoggettare tale produzione ai propri interessi, ha permesso il mantenimento di un alto prezzo dello zucchero, al fine di limitarne il consumo.

È a questa politica della CEE — voluta e determinata dalle grandi concentrazioni monopolistiche dell'industria di trasformazione, accettata e fatta propria dal nostro Governo — che reagisce il largo schieramento di forze sociali e politiche, formatosi nel Paese, il quale, partendo da rivendicazioni immediate — quali la revoca di tutti i licenziamenti, l'abbandono di ogni pratica discriminatoria nei rapporti tra industria e bieticoltori per la stipulazione di accordi interprofessionali, preliminari ai contratti tra venditori e fabbricanti, che devono regolamentare le condizioni per la fornitura delle bietole destinate alla fabbricazione dello zucchero, e la diminuzione congrua del prezzo dello zucchero, come mezzo per aumentare il consumo —, avanza la richiesta della convocazione urgente di una Conferenza nazionale del settore bieticolo-saccarifero.

Lo scopo è di discutere le questioni che sono aperte e assumere decisioni che riguardano, in primo luogo, la revisione del regolamento comunitario dello zucchero nel quadro di un mutamento radicale della politica agraria del MEC, di cui oggi si può valutare il fallimento e la crisi, tanto che s'intende uscirne con la proposta del cosiddetto « piano Mansholt », che riteniamo deb-

ba essere discusso dal Parlamento, prima che il Governo assuma un qualsiasi impegno, e, in secondo luogo, l'esigenza di ristrutturare tutto il settore su basi programmatiche, che tengano conto fundamentalmente degli interessi generali della collettività nazionale. È nell'ambito di questa esigenza che noi consideriamo la necessità di liberare l'economia e la democrazia italiana da un monopolio parassitario, qual è quello costituito dalle grandi imprese dell'industria saccarifera, che è nato e prosperato, esercitando continue e antidemocratiche pressioni politiche, sulla pelle degli operai, dei produttori di bietole e dei consumatori di zucchero sotto la protezione, il sostegno e la garanzia dello Stato.

2. — Com'è noto, il nostro Paese giunse tra gli ultimi alla produzione dello zucchero da bietola.

Dopo un lungo periodo d'incertezze e di esperimenti falliti, a differenza di altri Paesi, in Italia prosperò prima l'industria di raffinazione dello zucchero greggio, che veniva importato dall'estero, gravato di un dazio doganale (legge 28 luglio 1867), e solo più tardi con l'aiuto e la protezione dello Stato si sviluppò l'industria di trasformazione della bietola.

Ciò avvenne, in particolare, quando si cercò di impedire totalmente l'entrata dello zucchero estero, istituendo un'imposta di fabbricazione, che colpì lo zucchero di produzione nazionale, ma nel contempo gravò come sovraimposta di confine (legge 2 giugno 1877).

Gli industriali non si accontentarono della protezione palese e richiesero un sistema che lasciasse loro un largo margine protettivo non soggetto a controllo: la cosiddetta « protezione nascosta ». Tale scopo fu conseguito con la legge 27 agosto 1883.

È a partire da questa data, in condizioni eccezionali di favore, che l'industria saccarifera ha un rapidissimo sviluppo: nel 1900 sono già in esercizio 13 stabilimenti con 20.000 ettari di superficie coltivata a bietola.

Gli industriali saccariferi furono spinti al perfezionamento del processo di estrazione dello zucchero, da cui si ricavava la lucro-

sa « protezione nascosta », piuttosto che al miglioramento del tenore zuccherino della bietola; di conseguenza, a volte, gli zuccherifici furono costruiti in zone occasionali sulle cui aree contigue si estendeva la bieticoltura, anche per soddisfare esigenze elettorali degli uomini politici, sostenitori degli interessi dell'industria. Il più tenace e interessato assertore dell'industria saccarifera fu l'onorevole Emilio Maraini, che può essere definito il costruttore del sistema e del suo sviluppo monopolistico, sotto la protezione e il sostegno dello Stato.

Fu costui delegato a rappresentare l'Italia alla Conferenza internazionale di Bruxelles del 1902 e, non essendo l'Italia esportatrice di zucchero, ottenne che al nostro Paese non si applicasse la seconda parte della convenzione, che comportava l'abolizione di ogni « protezione nascosta » e la riduzione di quella « palese » e aveva lo scopo di impedire la formazione di cartelli industriali e di permettere una concorrenza sì da ridurre il prezzo dello zucchero e aumentarne il consumo. Questa posizione di privilegio sarebbe cessata non appena l'Italia fosse entrata nel novero dei Paesi esportatori di zucchero.

Per questo motivo l'industria saccarifera italiana ebbe interesse a mantenere la produzione entro limiti definiti e a non produrre *stocks* di zucchero da esportare.

Le industrie saccarifere si unirono il 27 maggio 1904 nell'Unione zuccheri per agire di comune accordo e secondo direttive prestabilite.

Scopi ed obiettivi dell'Unione furono quelli di mantenere la produzione di zucchero in corrispondenza al fabbisogno interno, distribuendo a ciascuna impresa i quantitativi da produrre, e di stabilire prezzi elevati di vendita, tali da consentire il massimo profitto.

L'industria saccarifera, al riparo di ogni concorrenza estera e interna, si estese rapidamente nei limiti indicati con un processo di forte concentrazione e centralizzazione, senza preoccupazione di ridurre i costi.

È nei limiti imposti dall'industria saccarifera che la bieticoltura subì anch'essa un incremento per soddisfare una produzione

di zucchero, contenuta a un basso livello dall'alto prezzo al consumo. È sufficiente ricordare a dimostrazione che nel quadriennio 1909-1948 il consumo medio di zucchero degli italiani si sposta soltanto da 3,7 a 9,7 chilogrammi *pro capite*, mentre già nel 1909 il consumo *pro capite* era di 41 chilogrammi in Inghilterra e si aggirava attorno ai 15-20 chilogrammi negli altri Paesi dell'Europa.

La forza unita dell'industria si manifestò anche nei rapporti con i bieticoltori, imponendo vessatorie condizioni di cessione della barbabietola, tanto che ben presto, al fine di esercitare un loro potere contrattuale, questi si resero conto che occorreva organizzarsi.

Sorsero così le prime associazioni autonome, prima fra tutte quella di Adria del 1907, che si riunirono il 13 maggio 1917 a Bologna per costituire la Federazione nazionale bieticoltori.

Con lo scoppio della prima guerra mondiale si creò un così forte squilibrio tra domanda e offerta, che si ripercosse sul prezzo dello zucchero, il quale andò alle stelle! Il Governo dovette intervenire istituendo controlli, che comunque lasciarono larghi margini a profitti e a speculazioni colossali.

Nel dopoguerra la violenza fascista portò al potere dello Stato i gruppi più reazionari del capitale finanziario e costruì quel regime dittatoriale e corporativo, sostenuto in prima fila dagli industriali zuccherieri, i quali nel 1925, sciolta l'Unione zuccheri, costituirono, con l'adesione di oltre il 90 per cento delle società saccarifere, il Consorzio nazionale produttori di zucchero, che assunse il monopolio assoluto dell'acquisto delle barbabietole e della vendita dello zucchero.

Per esercitare incontrastato il proprio dominio il Consorzio aveva bisogno di eliminare ogni esercizio di potere contrattuale da parte dei produttori di bietole.

Così fu sciolta nel 1927 la Federazione nazionale dei bieticoltori e con decreto 24 maggio 1932, n. 1112, sorse l'organizzazione obbligatoria di tutti i produttori di bietola, l'ANB, dominata dai grandi proprietari terrieri, la quale nel 1934 fu riunita nella « Corporazione delle bietole e dello zucche-

ro » in posizione subordinata all'industria saccarifera.

Dopo di che nel 1939, per la prima volta, fu stabilito d'imperio da parte del Ministero delle corporazioni il prezzo dello zucchero franco fabbrica, togliendo, se vi era, ogni rischio d'impresa.

Il monopolio saccarifero protetto, garantito e aiutato dallo Stato, indisturbato dall'ANB, integrata nel suo sistema di dominio e di potere, ebbe così la possibilità di realizzare i massimi profitti, trovando in perfetta corrispondenza la sua politica di sempre con quella autarchica realizzata dal regime fascista.

Di conseguenza l'industria saccarifera non fu impegnata a progredire sul piano tecnologico e a ricercare nuove tecniche produttive; la bieticoltura, subordinata e condizionata, rimase arretrata e non fu neppure sollecitata ad aumentare la resa in saccarosio per ettaro, anche attraverso la ricerca scientifica di un seme adatto al nostro ambiente produttivo. Inoltre l'imposizione dell'alto prezzo dello zucchero non solo limitò il mercato del consumo diretto, ma non offrì le migliori condizioni per lo sviluppo dell'industria dolciaria e conserviera e di altre derivate.

3. — In questo secondo dopoguerra, nonostante il profondo rinnovamento istituzionale e costituzionale, scaturito dalla guerra di liberazione nazionale, il potere e il dominio del monopolio saccarifero non è stato intaccato, in quanto le forze conservatrici hanno impedito una politica di riforme di struttura. Cosicché, nonostante l'abbandono della politica autarchica e una relativa liberalizzazione degli scambi, nel settore saccarifero è continuata la vecchia politica dello zucchero. Anzi il Consorzio nazionale produttori di zucchero riuscì a rafforzare le proprie posizioni di comando allorché il CIP, dopo che ebbe facoltà con decreto legislativo n. 896 del 15 settembre 1947 d'istituire casse conguaglio al fine dell'unificazione e della perequazione dei prezzi, diede vita a questi nuovi organismi, squisitamente corporativi. Essi costituirono un ulteriore strumento per tenere uniti nel Con-

sorzio gli industriali saccariferi più recalcitranti e per far pesare di nuovi contributi i produttori di bietole, i consumatori di zucchero e lo Stato.

Ciononostante nel 1952 il Consorzio si divise in due raggruppamenti: il Consorzio saccarifero italiano, guidato dall'Eridania, con 35 stabilimenti aderenti, e l'Unione zuccheri, dominato dall'Italiana zuccheri, con 28 stabilimenti. Fuori dai due raggruppamenti rimasero 12 zuccherifici.

Le divergenze, però, non portarono a una svolta nei rapporti tra i due raggruppamenti e a una lotta di concorrenza, in quanto tra essi e nell'interno di ciascuno la ripartizione delle vendite avveniva in rapporto alle rispettive disponibilità.

Le cose mutarono quando diversi fattori concorsero nella campagna bieticolo-saccarifera del 1955-1956 ad estendere la coltura in superfici più ampie, che, in aggiunta a condizioni stagionali particolarmente favorevoli, resero possibile la realizzazione di alte rese unitarie per ettaro e abbondanti raccolti.

In una condizione di basso consumo si aprì una acuta crisi di sovrapproduzione e le eccedenze di zucchero furono valutate a oltre 2,5 milioni di quintali (produzione di zucchero 10.859.514 quintali, consumo 8 milioni 233.203).

È in questa situazione che il controllo del mercato da parte del monopolio viene incrinato da qualche industriale « disobbediente », il quale cerca di vendere per proprio conto la sua produzione, riducendo il prezzo dello zucchero al consumo di 15-20 lire il chilogrammo. Il Governo è costretto a intervenire, ma anziché sanzionare tale riduzione, ritocca il prezzo da 256 a 245 lire il chilogrammo.

Il periodo di concorrenza ha breve durata, perchè i gruppi dirigenti e più forti dell'industria saccarifera rivendicano di non pagare le bietole eccedenti a prezzo CIP, di ridurre drasticamente la superficie coltivata e di avere un'integrazione da parte dello Stato per esportare le giacenze di zucchero. Il Governo è sollecito e sensibile alle richieste: istituisce diverse casse conguaglio e mentre l'ANB s'impegna di indurre i pro-

duttori a ridurre del 30 per cento la quantità di bietole da consegnare agli zuccherifici nella futura campagna, gli industriali ricostituiscono il Consorzio nazionale produttori di zucchero, a cui non aderiscono solo 4 stabilimenti.

La coltivazione della bietola, che in seguito subisce per alcuni anni una notevole flessione, a causa della crisi della canapa, del ridimensionamento cerealicolo e dell'esigenza per l'agricoltura di avviare nuovi ordinamenti produttivi, si estende di nuovo nel 1959 e raggiunge su un'area di 305.000 ettari la produzione di 114,5 milioni di quintali con 12.939.057 quintali di zucchero. Concorre a questa ripresa la rottura del regime proprietario in campo fondiario, operata dalla legge « stralcio » di riforma agraria, soprattutto nel Mezzogiorno ove la bietola con alto grado polarimetrico viene estesa in nuove aree.

Si apre di nuovo una crisi di sovrapproduzione, in quanto il consumo arriva a 8.917.655 quintali, e uno dei contrasti più acuti tra bieticoltori e industriali.

Il Consorzio dello zucchero si rifiuta di ritirare e di pagare tutta la produzione e riesce, grazie a un accordo stipulato con la ANB, a imporre che la produzione, eccedente il limite stabilito dall'industria, venga ritirata in conto della futura campagna bieticola con pagamento dilazionato in due anni, gravato di interessi passivi.

Il Governo di allora ratificò le decisioni del Consorzio allorchè, con decreto-legge 26 gennaio 1960, ridusse drasticamente la produzione e la superficie coltivata a bietola.

Il regresso bieticolo dura un quinquennio, mentre aumenta il consumo dello zucchero sia diretto che in dolceria, per cui si crea uno squilibrio tra domanda e offerta e l'Italia da paese autosufficiente diventa importatore: lo zucchero reca un *deficit* per un valore di oltre 140 miliardi di lire alla nostra bilancia commerciale!

I gruppi monopolistici avvertano che, con la fine della politica protezionistica a livello nazionale e con l'avanzata dell'integrazione europea, stanno per maturare nuove condizioni e che gli indirizzi seguiti sino allora stanno per entrare in una profonda crisi.

Sciolto il 20 luglio 1960 il Consorzio, i più potenti gruppi saccariferi, pur divisi nei metodi da seguire, rimangono però uniti nei fini: mantenere i consumi a un livello da permettere la realizzazione del massimo profitto, diminuire il prezzo della bietola, impedire lo sviluppo della piccola industria, attraverso a un nuovo processo di concentrazione, ammodernare gli impianti con l'aiuto dello Stato, introducendo anche nuove tecniche produttive.

Di contro l'assurda politica del Governo nei confronti della bieticoltura ne arresta la modernizzazione, aggravando il dislivello tecnico e produttivo con gli altri Paesi della CEE. È solo sotto la spinta dei produttori di bietole, dissociatisi nel 1961 dalla ANB, che con un provvedimento insufficiente e settoriale il Governo (legge n. 404 del 23 maggio 1964) è costretto a stanziare 6 miliardi per la meccanizzazione della coltura e la lotta fitosanitaria, da cui vengono però stornati 3 miliardi al credito agrario di esercizio.

Ciononostante dal 1965 la bieticoltura di nuovo ritorna a svilupparsi e nel 1967 raggiunge una produzione « record » di 15,2 milioni di quintali di zucchero con una produzione di 135 milioni di quintali di bietole su una superficie coltivata di 332.000 ettari, realizzando una resa in peso per ettaro di circa 400 quintali e una polarizzazione media che supera i 14 gradi, a fronte di un consumo di zucchero che si aggira sui 14 milioni di quintali. Questi risultati vengono conseguiti nonostante che il monopolio saccarifero dilazioni la raccolta delle bietole oltre il periodo di maturazione, perchè applica la « serrata » degli stabilimenti prendendo a pretesto la lotta dei lavoratori saccariferi per il rinnovo del contratto di lavoro. In realtà tende a ricattare il Governo per assicurare l'esportazione delle eventuali eccedenze di produzione, ma specialmente per esercitare una pressione, che porti la CEE ad apportare alcuni emendamenti, che, come vedremo di seguito, si ripercuoteranno in modo così negativo e grave da provocare la reazione del movimento che è in corso nel Paese.

4. — È in questa situazione che il Governo italiano dà la propria adesione a una accelerata regolamentazione comunitaria del mercato dello zucchero, che comporta in primo luogo un nuovo ridimensionamento della nostra produzione bieticola.

Ciò costituisce atto tanto più grave in quanto si consideri che la politica agricola della CEE, sacrificata sull'altare delle grandi concentrazioni monopolistiche industriali e finanziarie, ha determinato la decadenza di altre tradizionali nostre produzioni, quali in particolare il grano duro, l'olio d'oliva, il tabacco, e che, orientata dal principio dell'organizzazione dei mercati attraverso la determinazione dei prezzi in mancanza di una politica delle strutture, delle infrastrutture e sociale, ha provocato un aumento degli squilibri economici e sociali, che riguardano il nostro Paese, specie nella parte più debole della nostra agricoltura, costituita dall'azienda contadina. Da qui l'esodo tumultuoso dalle campagne di unità lavorative, che solo limitatamente e con difficoltà trovano collocazione in altri settori produttivi.

I Governi del nostro Paese si sono limitati a provvedimenti settoriali, parziali e sbagliati, eludendo la necessità di realizzare una politica di riforma agraria e di profondo rinnovamento della nostra agricoltura nell'ambito di una programmazione democratica.

Il ridimensionamento bieticolo è determinato dall'assegnazione all'Italia di una quota di produzione di zucchero pari a 12,3 milioni di quintali, che è già inferiore all'attuale nostro consumo (14 milioni di quintali, circa 26 chilogrammi *pro capite*, e siamo ancora assai lontano dagli altri Paesi della CEE) e che aggraverà il rapporto tra domanda e offerta, allorchè le previsioni fanno ascendere a oltre 15 milioni di quintali il consumo nel 1970. Conseguentemente dovremo ricorrere a una « forzata » importazione dagli altri Paesi della CEE e in particolare dalla Francia, che ha una forte bieticoltura a costi inferiori ai nostri.

Lo strumento principale per dissuadere i nostri produttori a superare le quote di produzione, che gli sono assegnate, è il congegno dei prezzi differenziati delle bietole:

fino ad una quota determinata, non più in quantità di bietole, ma di zucchero estratto, verrà pagato un prezzo minimo garantito; le bietole eccedenti tale quota, e solo fino al 135 per cento, verranno invece pagate all'incirca la metà del prezzo minimo garantito. Chi oltrepasserà anche questo limite avrà assicurato il ritiro delle bietole, ma senza prezzo prestabilito, in quanto sarà commisurato all'andamento del mercato internazionale dello zucchero. A parametro dei prezzi si è preso il grano, e ognuno sa la differenza esistente nei costi di produzione tra le diverse colture; inoltre il prezzo è stabilito sullo zucchero e non sulla materia prima, che è la bietola.

La distribuzione della quota di produzione è fatta alle imprese, in base alla produzione media 1961-62, 1965-66, che per l'Italia rappresenta uno dei periodi di maggior disinvestimento bieticolo e di minore produzione di zucchero.

Questo tipo di distribuzione, che i monopoli saccariferi nostrani hanno voluto inserito nel regolamento comunitario coi metodi già descritti, è a scelta con l'altro, fatto direttamente agli zuccherifici. Ma il Governo ha garantito ciò che il monopolio ha voluto, con decreto ministeriale 26 febbraio 1968.

Di conseguenza arbitra della distribuzione dei quantitativi di produzione ai propri zuccherifici è l'impresa — la società — con l'assenso del Governo. A sua volta lo zuccherificio assegna i quantitativi ai produttori agricoli, su cui si basa per il pagamento del prezzo delle bietole.

In questo modo, di fatto e *de jure*, il potere di programmazione del settore è affidato ai monopoli saccariferi, i quali possono decidere in quali e in quanti zuccherifici produrre lo zucchero loro assegnato, sconvolgendo in questo modo gli stessi comprensori bieticoli. Da qui le chiusure di stabilimenti e i conseguenti licenziamenti e trasferimenti. Da qui l'origine della perdita di quasi ogni potere contrattuale da parte dei produttori bieticoli, i quali già oggi sentono di essere assai limitati dalla politica corporativa e subordinata dell'ANB, a tal punto da non aver ancora ottenuto l'abolizione della vecchia tabella di resa e del parametro

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

medio nazionale, che assicura agli industriali profitti aggiuntivi sottratti ai bieticoltori.

Il passaggio a questo regime comunitario transitorio (fino al 1975) doveva avvenire nella campagna bieticolo-saccarifera del 1968, quando tutte le operazioni colturali erano già effettuate.

La vigorosa protesta dei produttori di bietole ha costretto il Governo a ricorrere a provvedimenti del CIP, che hanno fissato per l'annata un prezzo unico congruato delle bietole in caso di superamento della quota fissata dalla CEE (che non avverrà data la cattiva annata e le pressioni esercitate per ridurre l'investimento bieticolo) e hanno istituito una Cassa conguaglio, raggruppando quelle esistenti, alimentata da oneri a carico dei produttori e in particolare dei consumatori, in favore dei quali non è stato diminuito il prezzo dello zucchero al consumo, che dal 1° luglio 1968 doveva avvenire nella misura di 26 lire al chilogrammo. Sarà questa Cassa conguaglio per i prossimi sette anni a elargire la concessione degli aiuti di adattamento per l'importo di 1,10 unità di conto (lire 687,50) per tonnellata di barbabietola con tenore zuccherino di 16 gradi ai bieticoltori e 1,46 unità di conto (lire 912,50) per 100 chilogrammi di zucchero bianco all'industria di trasformazione.

Complessivamente all'incirca 80 miliardi andranno all'industria, mentre, nonostante l'aiuto di adattamento, il prezzo-bietola diminuirà e rimarrà costante, cioè agli attuali livelli, il prezzo dello zucchero al consumo.

Questa politica dannosa e contraria agli interessi dell'agricoltura e generali del Paese non può essere accettata dagli operai, dai produttori di bietola e dai consumatori e viene apertamente contestata dal grande movimento di lotta sociale e politico, che è in atto nelle zone bieticole più interessate, e che si estenderà qualora da parte del Governo non verrà richiesta alla CEE la revisione della regolamentazione comunitaria dello zucchero nell'ambito di una nuova politica agraria e la modifica del trattato di Roma e non verranno mutati radicalmente gli indirizzi della politica fi-

nora perseguiti nei confronti del settore e non sarà eliminato il monopolio saccarifero.

5. — Non v'è dubbio che occorre promuovere rapidamente la ristrutturazione di tutto il settore bieticolo-saccarifero, ma in una prospettiva di sviluppo della produzione e non di ridimensionamento.

È incontestabile che lo zucchero prodotto da bietola non può competere con quello prodotto da canna. Si deve però considerare che la bieticoltura non può essere abbandonata per una evidente constatazione: la produzione mondiale di zucchero nel 1967 è stata pari a 647,3 milioni di quintali, provenienti per 368,2 milioni di quintali da canna e per 279,1 da bietola, mentre il consumo è stato valutato in 617 milioni di quintali.

Ciò significa che, a parte ogni e qualsiasi altra considerazione, se si elimina la bieticoltura, si contribuisce a creare un tale squilibrio tra domanda e offerta da provocare disastrose conseguenze, tanto più che i consumi di zucchero tendono ad aumentare.

Detto questo è da vedere se la nostra bieticoltura può esistere ed essere competitiva a confronto con quella degli altri Paesi.

Noi siamo del parere che abbandonare la bieticoltura comporterebbe non solo un danno alla nostra agricoltura, ma ridurrebbe la nostra industria ad essere ciò che era alle sue origini, e cioè un'industria di raffinazione dello zucchero grezzo importato dall'estero.

È da considerare che, nonostante le attuali condizioni di arretratezza, dovute, più che a motivi naturali pedoclimatici, alla permanenza di strutture fondiarie ed agrarie, su cui pesa la rendita fondiaria ed il saccheggio monopolistico, la nostra bieticoltura ha già dimostrato di potere competere allorchè, nel 1967, ha raggiunto una produzione media di 400 quintali in peso e di 57 quintali di saccarosio per ettaro, mentre la Francia, che è il Paese nella CEE che ha una forte bieticoltura, ha prodotto in media, nel periodo 1959-63, 56 quintali di saccarosio ed ha raggiunto i 64 quintali per ettaro nel 1967.

Una ristrutturazione del settore deve avere come base e partire dallo sviluppo agricolo bieticolo, eliminando le strozzature, che hanno finora impedito il suo progresso. Una tale ristrutturazione non può che avvenire sotto la direzione dei pubblici poteri e non può che mettere in risalto la valorizzazione delle nostre risorse nell'ambito di una programmazione democratica, attuata nell'interesse generale del Paese.

Non si tratta dunque di seguire principi e obiettivi di una politica autarchica, nè tanto meno corporativa, bensì di utilizzare il periodo di adattamento per fare raggiungere alla nostra coltura bieticola e alla nostra industria saccarifera livelli tecnici e produttivi almeno pari a quelli degli altri Paesi.

Perciò, a nostro parere, occorre scegliere e costruire l'*habitat* più opportuno e propizio alla coltivazione della bietola, sviluppare l'irrigazione, superare il ritardo della meccanizzazione, condurre con efficacia la lotta fitosanitaria, ricercare nel campo scientifico un seme adatto alle nostre condizioni pedoclimatiche. In altri termini, estendere una tecnica produttiva più progredita che tenda ad ottenere una bieticoltura quantitativamente e qualitativamente migliore e a costi ridotti, sviluppando l'associazionismo dei produttori.

Ci sembra evidente che per affrontare in questo modo il problema occorra una revisione della regolamentazione comunitaria ed una nuova politica del Governo, che realizzi un aumento della produzione, diminuisca il prezzo dello zucchero, al fine di elevare i bassi consumi, e garantisca il migliore equilibrio possibile tra domanda e offerta nell'interesse dei produttori e della collettività.

La presenza e la politica del monopolio saccarifero costituiscono il principale ostacolo alla realizzazione di ogni programma sviluppo nell'interesse generale del Paese. È quindi una necessità giungere al suo smantellamento ed alla sua liquidazione.

Nella campagna saccarifera 1968, su 24 società con 75 stabilimenti in lavorazione, solo tre, che costituiscono le più grandi baronie dello zucchero (Eridania, Italiana Zuccheri, Montesi-Pontelongo) ne possiedo-

no 49 ed hanno prodotto il 65 per cento dello zucchero.

L'Eridania poi è entrata nella Società zucchero Europa — con la Tirlemont (belga), la Say (francese), la Suddeutsche Zuckerfabrike (tedesca) e la Tate and Lyle (inglese) — per dominare il mercato europeo dello zucchero protetto dalla CEE.

Essa costituisce la testa di ariete del monopolio saccarifero per realizzare una ristrutturazione del settore a propria misura al fine di ottenere il massimo profitto, ancora sulla pelle degli operai, dei produttori, dei consumatori e dello Stato.

Einaudi, una volta, ha scritto a proposito dell'industria saccarifera: « Il momento in cui le industrie si " trustizzano " deve essere il momento in cui tutti, e principalmente i protezionisti, devono avvisare i rimedi adatti ad impedire che la produzione diventi strumento di oppressione delle masse ».

La collettività nazionale non può sopportare più oltre che sia mantenuto in vita un monopolio parassitario che fa pagare il più alto prezzo dello zucchero al consumo (lire 235 il chilogrammo, mentre negli altri Paesi della CEE costa: in Olanda lire 198, in Germania lire 196, in Belgio lire 173, in Francia lire 147) e a cui viene riconosciuto (al C.I.P. non è mai stato dato di sapere l'effettivo costo industriale) il più alto compenso di trasformazione (lire 62 al chilogrammo, mentre in Germania è di lire 50, in Olanda di lire 47, in Belgio di lire 45, in Francia lire 44) e con rese per cui paga il 75,56 per cento dello zucchero individuato in bietole di 16 gradi, contro l'83,70 in Belgio, l'83,10 in Olanda, l'81,20 in Germania, l'80,93 in Francia.

Le forze sociali e politiche, interessate a una politica corrispondente alle esigenze di sviluppo dell'economia agricola e generale, reclamano oggi con maggiore e rinnovato vigore che si adottino misure e provvedimenti urgenti e radicali e che sia attuata la disposizione dell'articolo 43 della Costituzione, che recita: « A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di

lavoratori o di utenti, determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscono a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale ».

Senza ricordare situazioni esistenti in altri Paesi della stessa CEE è bene rifarsi a una esperienza nostra, che certamente occorre estendere e migliorare.

L'Ente di riforma per il Delta padano anni or sono ha costruito a Ostellato e Minerbio due zuccherifici: le critiche che si possono muovere riguardano fundamentalmente le dimensioni ristrette degli stabilimenti e i limiti imposti alla democrazia nelle cooperative, che furono costituite.

Non v'è dubbio però che l'iniziativa costituisce — seppure in un ambito ristretto — un'esperienza che va valutata positivamente non solo sul piano della gestione economica ma perchè, oltre aver reso partecipe del valore aggiunto realizzato dall'industria la azienda contadina, ha determinato il miglioramento e lo sviluppo della produzione.

L'esigenza che viene avanzata è che le fabbriche del monopolio siano trasferite dallo Stato in gestione o in proprietà a cooperative di produttori, che formino il tessuto degli interessi della produzione della bietola e dello zucchero e diventino anch'esse artefici della programmazione del settore per aumentare la produzione e il consumo dello zucchero con la riduzione del prezzo e per fare avanzare con l'aumento dell'occupazione e dei redditi gli interessi generali del Paese.

6. — L'articolo 1 del disegno di legge dispone l'esproprio delle imprese, che esercitano le attività inerenti la trasformazione della bietola in zucchero, e il loro trasferimento in proprietà allo Stato e concede delega al Governo ad emanare i relativi decreti secondo i principi e i criteri direttivi, che vengono precisati dall'articolo 2. Dovranno essere soggette a trasferimento solo quelle imprese, che abbiano prodotto zucchero per un quantitativo non inferiore al 7 per cento della produzione nazionale di zucchero nella campagna saccarifera del 1967 e ciò per comprendere nelle mi-

sure di esproprio le più grandi società monopolistiche, che costituiscono il gruppo dirigente e più potente dell'industria zuccheriera italiana. Sono assolutamente escluse le imprese di proprietà degli enti di sviluppo e di cooperative, o loro consorzi, costituite tra produttori di bietole. L'articolo 2 prevede inoltre le modalità dell'esproprio, mentre l'articolo 3 stabilisce — secondo il principio costituzionale — l'indennizzo e detta norme che devono presiedere alla formazione dell'indennità di esproprio da corrispondere agli aventi diritto.

L'articolo 4 afferma che l'indennità di espropriazione viene corrisposta in titoli del debito pubblico, redimibili in quarant'anni al cinque per cento d'interesse.

L'articolo 5 determina la nullità degli atti compiuti dalle imprese dopo la promulgazione della legge.

L'articolo 6 dispone che, non oltre un anno dall'entrata in vigore della legge, gli impianti e i beni delle imprese espropriate siano trasferiti dal Governo agli enti di sviluppo agricolo, e che gli enti possono cederli in proprietà su richiesta a cooperative di produttori, a cui, oltre i produttori che conferiscono le bietole a ogni singolo zuccherificio, possono partecipare gli operai e i tecnici in organico non stagionale, gli stessi enti di sviluppo e gli enti locali.

L'articolo 7 stabilisce che la gestione deve essere comunque affidata alle suddette cooperative e che i loro statuti devono contenere norme per equamente retribuire i bieticoltori e i lavoratori saccarifera secondo gli apporti di prodotto e di lavoro.

L'articolo 8 definisce norme che riguardano sia i dipendenti delle imprese che gli incarichi di consulenza.

Gli articoli 9, 10 e 11 riguardano la programmazione della ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifera: il Parlamento è chiamato a discutere e a stabilire gli orientamenti generali e gli obiettivi che devono essere realizzati, mentre le Regioni, sia a statuto speciale che ordinario, debbono determinare e attuare la programmazione del settore nel territorio di propria giurisdizione utilizzando, quali strumenti operativi, gli enti di sviluppo agricolo.

Viene costituito il « Fondo nazionale » per gli investimenti nel settore che, strutturato a livello regionale, eroga gli aiuti di adattamento stabiliti per legge. Il Fondo viene chiamato inoltre ad erogare contributi in conto capitale e in interessi ai produttori di bietole per promuovere lo sviluppo della meccanizzazione integrale della coltura, della lotta fitosanitaria, della sperimentazione agraria, dell'adduzione dell'irrigazione nelle aziende bieticole e, infine, per l'addestramento professionale degli stessi produttori bieticoli.

L'articolo 12 stabilisce i criteri che devono presiedere alla determinazione del prezzo delle bietole e di quello dello zucchero franco fabbrica e afferma che ciò deve servire, assieme all'abolizione dell'imposta di

fabbricazione, a diminuire il prezzo dello zucchero al consumo.

Questo, in sintesi, il contenuto del disegno di legge, che confidiamo venga preso in considerazione dal Senato per dare uno sbocco legislativo alla richiesta che monta dal Paese da parte di uno schieramento di forze sociali e politiche diverse, a cui non può non corrispondere, perchè non si aprano ancora più profonde contraddizioni, una maggioranza parlamentare per la sua approvazione.

La nostra proposta è aperta a tutti i contributi positivi, che si propongano il miglioramento del disegno di legge nell'interesse dei lavoratori saccariferi, dei produttori di bietole, dei consumatori di zucchero, in sostanza nell'interesse generale del nostro Paese.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le imprese che esercitano le attività inerenti la trasformazione della bietola per la produzione dello zucchero sono soggette ad esproprio e a trasferimento in proprietà dello Stato.

Il Governo è delegato ad emanare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo i principi e i criteri direttivi da essa stabiliti, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, le norme relative ai trasferimenti e a quant'altro previsto dalla presente legge.

Art. 2.

Le norme sui trasferimenti, di cui al precedente articolo, dovranno attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) dovranno essere soggette a trasferimento le imprese appartenenti a società per azioni nonchè le imprese singole, consorziate o consociate, che abbiano effettuato nel

1967 la trasformazione della bietola in zucchero — compresa la melassa — per un ammontare non inferiore al sette per cento della produzione nazionale di zucchero dello stesso anno.

Non potranno essere soggette a trasferimento le imprese di proprietà degli Enti di riforma, trasformati in Enti di sviluppo, e quelle di proprietà di cooperative, o di loro consorzi, costituite tra i produttori di bietole;

b) dalle imprese soggette a trasferimento si dovrà ritenere il complesso dei beni e degli impianti organizzati ed efficienti per l'esercizio della trasformazione della bietola in zucchero e delle attività connesse;

c) i trasferimenti avranno effetto dalla data che sarà indicata nei decreti, di cui al secondo comma dell'articolo 1. Tale data non dovrà essere protratta oltre 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge;

d) saranno previste le modalità per la attuazione del trasferimento, nonchè quelle per la restituzione agli aventi diritto dei beni non ritenuti. La restituzione non costituisce atto assoggettabile a imposte;

e) ciascuna impresa soggetta a trasferimento sarà amministrata, con tutti i poteri di gestione, da un amministratore provvisorio, assistito da una commissione composta da 12 membri. L'amministratore e i componenti la commissione, che dovranno essere scelti per un terzo tra gli esperti e i tecnici del settore e per due terzi tra i produttori di bietole e i dipendenti in organico non stagionale degli zuccherifici, su designazione delle loro organizzazioni, saranno nominati dal Governo e resteranno in carica sino a quando la gestione non sarà affidata alle cooperative, di cui al successivo articolo 7;

f) dall'entrata in vigore della presente legge, i legali rappresentanti delle società o ditte esercenti le imprese soggette a trasferimento saranno ritenuti responsabili verso lo Stato della conservazione e manutenzione degli impianti, nonchè della buona gestione delle imprese stesse, ivi compresa l'attuazione dei programmi in corso di ampliamento, di trasformazione e di nuova costruzione di opere e di impianti;

g) i legali rappresentanti delle società o ditte, esercenti le imprese soggette a trasferimento, saranno altresì obbligati a comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un inventario completo di tutti i beni di proprietà delle imprese stesse, secondo le modalità che saranno determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro il termine di 20 giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Per la mancata o inesatta comunicazione dei dati richiesti nel termine stabilito, i legali rappresentanti delle società o ditte esercenti le imprese soggette a trasferimento saranno puniti con l'ammenda da due a venti milioni di lire.

Art. 3.

Il trasferimento delle imprese allo Stato avviene mediante indennizzo, da corrispondere agli aventi diritto secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) per le imprese appartenenti a società per azioni, ammesse alle quotazioni in Borsa, l'indennizzo è determinato in misura pari alla media dei valori del capitale delle società, quale risulta dai prezzi di compenso delle azioni nella Borsa di Milano, oppure, se ivi non quotati, nella Borsa più vicina alla società emittente, nel periodo 1° gennaio 1966-31 dicembre 1967, depurati dalla media dei dividendi corrisposti sulle azioni stesse.

Se nel detto periodo sono avvenute operazioni di aumento di capitale a pagamento o di rimborso di capitale o altre operazioni che possono avere avuto incidenza sul valore come sopra detto del capitale per una parte sola del periodo di tempo considerato, il valore determinato nel modo sopra detto viene rettificato per la parte del periodo precedente alla operazione;

b) per le imprese diverse da quelle menzionate nella precedente lettera a), che siano tenute alla formazione del bilancio, ai sensi della legge 4 marzo 1958, n. 191, l'indennizzo è determinato in misura pari al-

l'importo del capitale netto risultante dai bilanci al 31 dicembre 1966, rettificato in base ai coefficienti dedotti dalle valutazioni di cui alla lettera *a*) del presente articolo;

c) per le imprese e i beni non contemplati nelle lettere precedenti, l'indennizzo è determinato in misura pari al valore di stima, in base alle valutazioni medie di indennizzo relative ad impianti simili, facenti parte delle imprese di cui alle lettere *a*) e *b*), con le modalità che saranno stabilite dai decreti di cui al secondo comma dell'articolo 1;

d) all'importo risultante secondo le lettere *a*), *b*) e *c*) del presente articolo, viene aggiunto, o dallo stesso importo rispettivamente dedotto, l'ammontare delle quote di capitale versate dagli azionisti o da altri partecipanti o ad essi rimborsate nel periodo successivo al 31 dicembre 1967 per le imprese le cui azioni sono quotate in borsa o al 31 dicembre 1966 per le altre imprese. Per queste ultime saranno anche portati in aumento o rispettivamente in deduzione gli incrementi di riserva o le perdite attinenti agli esercizi successivi al 1966;

e) dall'importo dell'indennizzo saranno dedotti i valori relativi ai beni separati e restituiti ai sensi dell'articolo 2 lettera *d*), da determinarsi secondo i criteri di cui alla lettera *b*) del presente articolo; inoltre i valori azionari, le obbligazioni nonchè le partecipazioni, sotto qualsiasi forma detenuti dalla società, relativi a imprese che non esercitano la trasformazione della bietola in zucchero e le attività connesse. Il valore dei titoli e delle partecipazioni suddette è quello iscritto nel bilancio dell'impresa, presentato al Tribunale entro il 30 aprile 1967;

f) dall'importo dell'indennizzo saranno altresì dedotti i contributi in capitale o in interessi, in qualunque tempo concessi dallo Stato per la costruzione, l'ampliamento e lo ammodernamento degli impianti e delle attrezzature;

g) contro le determinazioni di valore, previste dal presente articolo, è ammesso ricorso in sede amministrativa, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione, dinanzi ad apposita commissione da costituirsi con modalità che saranno stabilite con

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

decreto, che il Governo è delegato ad emanare, secondo criteri che ne assicurino la competenza giuridica, economica e tecnica.

L'azione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria o amministrativa non è proponibile se non sia stato presentato il ricorso amministrativo, di cui al precedente capoverso, e deve essere esercitata entro sessanta giorni dalla decisione della Commissione.

Qualora la commissione non abbia comunicato al ricorrente la propria decisione entro sei mesi dalla presentazione del ricorso, l'azione giudiziaria può essere proposta anche prima della decisione amministrativa; l'azione giudiziaria in tale caso non può essere proposta oltre il termine di un anno dalla presentazione del ricorso, salvo che, entro il termine medesimo, sia intervenuta la comunicazione della decisione della Commissione, nel qual caso si osservano i termini stabiliti nel comma precedente.

Art. 4.

L'indennità di espropriazione è corrisposta in titoli del debito pubblico al cinque per cento netto, redimibile in quaranta anni, a partire dal 31 dicembre 1969. Tali titoli sono soggetti al bollo di lire 10 ciascuno e sono esenti da qualsiasi tassa, imposta o tributo, presenti o futuri, a favore dello Stato e degli Enti locali.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a determinare le modalità relative all'emissione e ad emettere una serie di tali titoli.

Art. 5.

Sono nulli gli atti, compiuti in qualsiasi forma dopo la promulgazione della presente legge dalle imprese soggette a trasferimento, che abbiano comunque diminuito la consistenza patrimoniale ed economica e l'efficienza produttiva e tecnica delle imprese stesse. La nullità è fatta valere dal Ministro del tesoro entro due anni dalla data di trasferimento. È solo consentita, sino all'entrata in vigore della presente legge, l'attribuzione agli aventi diritto di utili di bilancio, in misura non superiore al cinque per cento.

Art. 6.

Non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo trasferirà agli Enti di sviluppo agricolo, costituiti con legge 14 luglio 1965, n. 901, la proprietà degli impianti e dei beni delle imprese per la trasformazione della bietola da zucchero e le attività connesse, espropriate secondo le norme degli articoli precedenti, qualora detti impianti e beni siano localizzati entro la giurisdizione territoriale degli Enti di sviluppo stessi.

Gli Enti di sviluppo agricolo succederanno allo Stato in tutti i diritti e le obbligazioni previsti dalla presente legge.

Detti impianti e beni possono essere ceduti dagli Enti di sviluppo agricolo in proprietà, quando sia richiesto, a cooperative di produttori, di cui al seguente articolo, costituite su base volontaria e rette da consigli di amministrazione eletti dall'assemblea dei soci.

A detti trasferimenti di proprietà si applicano, in quanto compatibili con la presente legge, le norme previste dall'articolo 12, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948, e le agevolazioni fiscali previste dalla legislazione sugli Enti di sviluppo agricolo.

Gli Enti di sviluppo o la eventuale cooperativa acquirente si assumono il rimborso dei titoli, previsti dall'articolo 4, in misura pari al valore dei beni e degli impianti determinato ai sensi della presente legge, diminuito dall'eventuale minore valore dei beni e degli impianti, relativo al tempo intercorso tra l'esproprio e l'acquisto effettuato dalla cooperativa.

Lo Stato concorre al pagamento degli interessi nella misura del 3 per cento.

Art. 7.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la gestione delle singole imprese, espropriate e trasferite secondo le norme dei precedenti articoli, sarà affidata a cooperative a responsabilità limitata, promosse dagli Enti di sviluppo agricolo unitamente alle organizzazioni del

movimento cooperativo esistenti e alle associazioni dei produttori di bietole.

La gestione predetta sarà affidata alle cooperative di cui siano parte notevole i coltivatori diretti, i mezzadri, i coloni e i compartecipanti produttori di bietole.

Oltre i produttori che conferiscono le bietole, possono partecipare a dette cooperative gli operai e i tecnici in organico non stagionale nei singoli zuccherifici, gli Enti di sviluppo agricolo e gli Enti locali.

Gli statuti di dette cooperative dovranno contenere anche norme particolari atte a equamente retribuire i produttori di bietole, gli operai e i tecnici, in relazione ai rispettivi apporti di prodotto e di lavoro.

Art. 8.

I dipendenti dalle imprese di cui all'articolo 2, in organico non stagionale alla data di entrata in vigore della presente legge, non possono essere licenziati senza giusta causa. Il loro rapporto di lavoro è regolato dalle norme di diritto privato e su base contrattuale.

I contratti e gli incarichi di consulenza e quelli di natura professionale in genere, che non siano la prosecuzione di precedenti rapporti di impiego, sono risolti con il trasferimento delle imprese allo Stato, salvo che non siano riconfermati dai singoli consigli di amministrazione delle stesse imprese o da chi ne fa le veci, entro tre mesi dalla data dei decreti di trasferimento di cui all'articolo 1, secondo comma.

Art. 9.

Gli orientamenti generali e gli obiettivi della programmazione nel settore bieticolo e saccarifero devono essere discussi e stabiliti dal Parlamento e vengono assunti come parte integrante del programma di sviluppo economico nazionale.

Entro il 31 ottobre di ogni anno il Governo deve presentare al Parlamento una relazione sui risultati conseguiti dalla campagna bieticola-saccarifera trascorsa e indicare gli

obiettivi generali da conseguire nella successiva.

È compito della Regione di determinare e di attuare la programmazione del settore nel territorio di propria giurisdizione, avvalendosi dell'Ente di sviluppo agricolo, come strumento operativo per ricercare attraverso piani zonal i terreni a vocazione bieticola e stabilire le superfici da coltivare a bietola, tenendo conto degli zuccherifici esistenti e degli interessi dei produttori, che devono essere preventivamente consultati, tramite le loro organizzazioni di rappresentanza.

I criteri da seguire debbono basarsi sulla esigenza di determinare uno sviluppo della produzione, che valorizzi le risorse reali esistenti nel territorio.

È in ordine a questi criteri che i singoli zuccherifici dovranno prendere impegni con i produttori di bietole sulla base di accordi interprofessionali e di contratti individuali, stabiliti con le organizzazioni dei produttori, senza discriminazione alcuna.

Art. 10.

Al fine di realizzare la ristrutturazione, l'ammodernamento produttivo e lo sviluppo della bieticoltura e dell'industria di trasformazione della bietola è istituito il « Fondo nazionale per gli investimenti nel settore bieticolo-saccarifero », che sarà articolato nelle sue strutture organizzative a livello delle Regioni, interessate al settore, che provvederanno per quanto di loro competenza.

Detto fondo eroga gli aiuti di adattamento stabiliti per legge, compresi quelli provenienti dagli organi della CEE per il settore, secondo modalità che saranno fissate con decreto dei Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Per quanto riguarda gli aiuti, di cui al comma precedente, all'industria saccarifera, essi vanno concessi soltanto a quella di proprietà degli Enti di sviluppo agricolo e delle cooperative di produttori, secondo piani di ammodernamento e riorganizzazione e di costruzione di nuovi stabilimenti, che dovranno essere approvati dai Consigli regionali interessati.

Il Fondo eroga inoltre contributi in conto capitale e in interessi ai produttori di bietole per una spesa annua di 5.000 milioni di lire per il quinquennio 1969-1973, secondo le modalità che saranno determinate con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Detti contributi devono essere concessi di preferenza a forme associate e cooperative, ove prevalenti siano i coltivatori diretti, i mezzadri, i coloni, i compartecipanti e le cooperative di conduzione terreni, sia a proprietà divisa tra i soci, sia a proprietà indivisa.

All'onere di cui sopra si farà fronte mediante riduzione del corrispondente importo dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il Fondo sarà amministrato nazionalmente da un comitato, nominato con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro. A detto comitato devono partecipare anche gli assessori alla agricoltura delle Regioni, o, se ancora non istituite, gli assessori all'agricoltura delle Amministrazioni provinciali più interessate, nella regione, alla bieticoltura, o i loro delegati, e i rappresentanti dei sindacati dei lavoratori sacchariferi, delle associazioni dei produttori bieticoli e delle organizzazioni nazionali del movimento cooperativo esistente.

Art. 11.

I contributi, di cui al quarto comma dell'articolo precedente, devono essere utilizzati fondamentalmente per promuovere lo sviluppo della meccanizzazione integrale della coltura della bietola, dell'irrigazione aziendale, della lotta fitosanitaria, della sperimentazione agraria e per l'addestramento professionale dei produttori di bietole.

Il comitato nazionale del Fondo, di cui al sesto comma dell'articolo precedente, deve altresì promuovere d'intesa col Ministero della ricerca scientifica e col Consiglio

nazionale delle ricerche lo sviluppo degli studi per la ricerca di un seme-bietola adatto alle nostre particolari condizioni pedoclimatiche.

Art. 12.

La determinazione del prezzo delle bietole nonchè di quello della trasformazione industriale dovrà tenere conto dei reali costi di produzione, che gli interventi di cui agli articoli precedenti devono portare a livelli competitivi con gli altri Paesi.

Ciò dovrà servire, assieme all'abolizione dell'imposta di fabbricazione su tutti i tipi di zucchero prodotti, a diminuire il prezzo dello zucchero al consumo al fine di conseguire un allargamento del mercato interno sia diretto, sia per lo sviluppo dell'industria dolciaria, conserviera e di altre derivate.

L'AIMA assumerà l'esclusiva dell'importazione e dell'esportazione dello zucchero.

Art. 13.

Qualsiasi altra disposizione in contrasto con le norme stabilite dalla presente legge è abrogata.

Art. 14.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.